

AVVISO ERP 2026 / FAQ

AVVISO PUBBLICO

per l'inserimento nell'Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP
(art. 11 del Regolamento Regionale n. 11/2019)

FAQ

Sommario dei temi

A. Soggetti già inseriti nella graduatoria vigente (Avviso 2022)	2
B. Soggetti richiedenti e nucleo familiare	3
C. Requisiti per l'accesso	6
D. Scelta del Comune in cui presentare domanda	9
E. Condizioni socio-economiche-abitative	11
F. Modalità di presentazione della domanda	14
G. Documenti e autocertificazioni	15
H. ISEE	16
I. Persone vittime di violenza	17
J. Formazione e pubblicazione della graduatoria	19

A. Soggetti già inseriti nella graduatoria ERP 2022

A.1 Ho presentato domanda per l'Avviso ERP 2022, ma non mi hanno ancora assegnato un alloggio. Per partecipare all'Avviso ERP 2026 è necessario presentare una nuova domanda o resta valida la domanda precedente?

Per partecipare all'Avviso ERP 2026 è necessario presentare una nuova domanda, poiché non è possibile confermare o aggiornare la domanda presentata nel 2022.

A.2 Ho presentato domanda per l'Avviso ERP 2022. Se presento domanda per l'Avviso ERP 2026, perdo il diritto all'assegnazione di un alloggio a valere sulla graduatoria 2022?

No, le graduatorie definitive relative all'Avviso ERP 2022 restano efficaci fino all'approvazione delle graduatorie definitive relative all'Avviso ERP 2026. Fino a quella data, i Comuni dovranno assegnare gli alloggi disponibili a valere sulla graduatoria dell'Avviso ERP 2022. Sul punto si veda anche quesito J.5

A.3 Mio fratello ha presentato domanda per l'Avviso ERP 2022, indicando nel suo nucleo familiare anche me e i miei figli poiché eravamo tutti nello stesso stato di famiglia. Da poco mi sono trasferita con i miei figli in un altro alloggio, trasferendovi la residenza e pertanto non faccio più parte dello stato di famiglia di mio fratello. Posso presentare la domanda per l'Avviso ERP 2026 solo per me e i miei figli?

Sì, certamente.

B. Soggetti richiedenti e nucleo familiare

B.1 Cosa si intende per componenti del nucleo familiare?

Ai fini dell'Avviso fanno parte del nucleo familiare i coniugi e i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Nel dettaglio, i componenti del nucleo familiare possono appartenere a 6 tipologie:

- a. coniuge (non legalmente separato);
- b. unito civilmente ai sensi dell'art. 1 comma 2, legge 76/2016 (Unioni civili tra persone dello stesso sesso);
- c. convivente di fatto, ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge 76/2016;
- d. figli (legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo). In tale categoria sono compresi anche i figli conviventi del coniuge, del soggetto unito civilmente, del convivente di fatto;
- e. altri parenti (ascendenti, discendenti, collaterali o affini);
- f. ogni altro componente della famiglia anagrafica.

I soggetti sopra indicati, ad eccezione dei coniugi, devono essere coabitanti e risultare nello stesso stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.

B.2 Vivo da solo, posso presentare domanda?

Sì. Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona.

B.3 Mio marito non risiede con me. Devo indicarlo nel nucleo familiare?

Sì. Il coniuge fa sempre parte del nucleo familiare anche se non convive con il coniuge richiedente.

B.4 Mio fratello convive con me da pochi mesi. Devo indicarlo nel nucleo familiare?

Sì. Occorre indicare tutti i familiari anagraficamente conviventi col richiedente alla data di presentazione della domanda.

B.5 Cosa si intende per conviventi di fatto?

I conviventi di fatto sono persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile, che siano coabitanti, abbiano dimora abituale nello stesso Comune, risultino nello stesso stato di famiglia e abbiano presentato apposita dichiarazione all'ufficio anagrafe del Comune in cui la coppia ha la residenza.

B.6 Il figlio di mia moglie, nato da precedente matrimonio, deve essere indicato come "altro parente"?

No. Ai fini dell'Avviso i figli del coniuge, del soggetto unito civilmente o del convivente di fatto vanno indicati come "figli" (art. 1 comma 1 lett. d dell'Avviso).

B.7 Io e mio marito conviviamo con i miei genitori. Posso presentare domanda solo per noi due, escludendo i miei genitori?

Sì. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Avviso, ai fini della costituzione di un autonomo nucleo familiare, il richiedente può presentare domanda solo per sé stesso e il coniuge o il soggetto unito civilmente o il convivente di fatto, unitamente ai figli anagraficamente conviventi, escludendo gli altri componenti del nucleo familiare originario. In tal caso gli altri componenti del nucleo familiare esclusi dalla domanda (nel caso di specie i genitori) non possono presentare domanda in qualità di richiedenti o di componenti di altro nucleo familiare.

B.8 Sono una madre legalmente separata e convivo insieme a mio figlio con i miei genitori. Posso presentare domanda solo per me e mio figlio?

Sì. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. a) dell'Avviso la persona singola o separata legalmente o divorziata, con figli, può presentare domanda solo per sé stessa ed il proprio figlio. In tal caso gli altri componenti del nucleo familiare esclusi dalla domanda non possono presentare domanda in qualità di richiedenti o di componenti di altro nucleo familiare.

B.9 Sono separato legalmente da mia moglie e vivo con i miei genitori, posso presentare domanda solo per me?

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. b) dell'Avviso, sì, ma solo nel caso in cui si sia perso il diritto ad abitare nella casa coniugale a seguito di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. I suoi genitori ed eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare non compresi nella sua domanda non potranno presentare altre domande in qualità di richiedenti o di componenti di altro nucleo familiare.

B.10 Convivo con i miei genitori e mio fratello e intendo presentare domanda per me e la mia futura moglie. Mio fratello può presentare a sua volta domanda per sé stesso e la sua futura moglie? E i parenti di mia moglie possono presentare domanda per il proprio nucleo familiare?

No ad entrambe le domande. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda, anche nell'ipotesi in cui uno o più componenti intendano costituire nuovo e autonomo nucleo familiare. Pertanto, ciascun componente del nucleo familiare indicato da un richiedente nella propria domanda non può partecipare al presente Avviso in qualità di richiedente o di componente di altro nucleo familiare. Analogamente i componenti dell'originario nucleo familiare del soggetto aggiunto non possono partecipare al presente Avviso in qualità di richiedente o di componente di altro nucleo familiare.

B.11 Intendo presentare la domanda per me e il mio futuro coniuge. Anche il mio futuro coniuge deve presentare la domanda?

No, la domanda deve essere presentata da uno solo dei futuri coniugi.

B.12 Vivo con mia sorella insieme ai miei genitori. Posso presentare domanda solo per me e mia sorella, escludendo i miei genitori?

No. La possibilità di presentare domanda solo per sé stessi e alcuni dei componenti del nucleo familiare è concessa solo ed esclusivamente nei casi previsti dall'Avviso all'art. 1:

- comma 2 (autonomo nucleo familiare costituito da coniugi o uniti civilmente o conviventi di fatto ed eventuali figli);
- comma 3 lett. a, b, c (persona singola con figli ovvero persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale ovvero persona singola cui disagio abitativo è determinato o è stato determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica, o proveniente da esperienze di reiterata violenza o riduzione in schiavitù ovvero in fuoriuscita da percorsi di accoglienza);
- comma 3 lett. d (nuovo nucleo familiare con soggetto estraneo all'originario nucleo con cui si intenda costituire un nuovo nucleo familiare entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda).

B.13 Ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Avviso *"Fanno parte del nucleo familiare i coniugi e i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda"*. Cosa succede se il nucleo familiare cambia dopo la data di presentazione della domanda?

In fase di compilazione e presentazione della domanda occorre considerare esclusivamente il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda. Al momento dell'eventuale assegnazione, il Comune dovrà tener conto dell'eventuale cambiamento dei componenti del nucleo familiare, sia per la verifica dei requisiti di accesso, sia per il calcolo dell'adeguatezza dell'alloggio. I Comuni, infatti, dovranno verificare che i requisiti per l'accesso all'Avviso siano posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare sia alla data di presentazione della domanda, sia al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Ai fini del punteggio si considerano, invece, solo le condizioni socio-economiche-abitative possedute dal nucleo familiare del richiedente alla data di presentazione della domanda.

B.14 Vivo con mio padre e mi sposerò entro 180 giorni. Sono obbligato a presentare domanda solo per me e la mia futura moglie, escludendo mio padre?

No, non è obbligato. Lei ha due possibilità: può presentare domanda ai sensi dell'art.1 comma 3 lett. d) per sé e per la sua futura moglie escludendo suo padre, o in alternativa può presentare domanda per il suo attuale nucleo familiare, senza indicare la sua futura moglie. In caso di assegnazione, il Comune dovrà tener conto dell'eventuale cambiamento dei componenti del nucleo familiare e, quindi, anche dell'eventuale moglie.

C. Requisiti per l'accesso

C.1 Sono titolare della nuda proprietà di un alloggio sito in Campania. Posso presentare domanda?

No, fatta salva l'ipotesi in cui la nuda proprietà sia relativa a un alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 6 del Regolamento n. 11/2019 oppure a un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. È possibile altresì presentare la domanda nel caso in cui alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare siano titolari solo di quote parziali del diritto di nuda proprietà, salvo che la somma delle stesse quote attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità del diritto.

C.2 Sono proprietario al 50% di un alloggio adeguato sito in Campania, in comproprietà con mio fratello. Posso presentare domanda?

Se lei e suo fratello fate parte dello stesso stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, non è possibile presentare la domanda ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b dell'Avviso; viceversa, se lei e suo fratello non fate parte dello stesso stato di famiglia è possibile presentare la domanda.

C.3 Sono proprietario al 50% di un alloggio adeguato sito in Campania in comproprietà con mia moglie. Posso presentare domanda?

No, in quanto all'interno del nucleo familiare vi è la piena titolarità del diritto di proprietà dell'alloggio.

C.4 Sono proprietario al 100% di un alloggio adeguato sito in Campania, assegnato in sede di divorzio al coniuge. Posso presentare domanda?

Sì, finché permane tale condizione.

C.5 Cosa si intende per alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare?

Ai sensi del Regolamento regionale n. 11/2019, per alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare si intende un alloggio che assicuri una superficie utile abitabile non inferiore ai parametri previsti dall'articolo 6 commi 2, 3 e 4 e che non sia improprio e/o antigienico ai sensi dell'art. 6 commi 5 e 6.

Di seguito l'art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento regionale n. 11/2019:

"2. L'alloggio "adeguato alle esigenze del nucleo familiare" è l'abitazione che assicuri una superficie abitabile non inferiore a 28 mq. e, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, le dimensioni minime di cui al comma 3.

3. L'alloggio ERP deve avere una superficie utile abitabile non inferiore a:

- a. mq. 28 per un nucleo familiare composto da una persona;*
- b. mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;*
- c. mq 55 per un nucleo familiare composto da tre persone;*
- d. mq 65 per un nucleo familiare composto da quattro persone;*
- e. mq 75 per un nucleo familiare composto da cinque persone;*
- f. mq 85 per un nucleo familiare composto da sei persone;*
- g. mq 95 per un nucleo familiare composto da più di sei persone.*

4. Per superficie utile abitabile s'intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, degli ingombri di pilastro, di cavedi.

5. L'abitazione per la quale non ricorrono i requisiti minimi di cui al D.M. 5 Luglio 1975 è definita "alloggio antigienico".

6. L'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione è definita "alloggio improprio". Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico di cui al D.M. 5 luglio 1975."

C.6 Intendo presentare domanda per me stesso e la mia compagna, con la quale costituirò entro 180 giorni una convivenza di fatto. Posso presentare domanda se i suoi familiari sono proprietari di un alloggio adeguato sito in Campania?

No, perché i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica devono essere obbligatoriamente posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare sia del richiedente che del soggetto aggiunto.

C.7 Intendo presentare domanda per me stesso e la mia fidanzata, con la quale mi sposerò entro 180 giorni. Posso presentare domanda se sua madre è assegnataria di un alloggio ERP?

No, perché i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica devono essere obbligatoriamente posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare sia del richiedente che del soggetto aggiunto.

C.8 Risiedo a Giugliano con mia moglie e un figlio e sono proprietario di una casa ad Isernia di 80 mq, con rendita catastale di 120 euro. Posso presentare domanda per l'Avviso ERP 2026?

Sì. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) dell'Avviso, possono presentare domanda i soggetti che non siano proprietari in Italia di uno o più alloggi il cui valore complessivo della rendita catastale non sia superiore a una determinata soglia. Tale soglia è pari al valore della rendita catastale, rilevato nella sezione Nuovo Catasto Edilizio Urbano della Gazzetta Ufficiale, di un alloggio ubicato nel Comune per il quale si presenta la domanda, di categoria A/2, classe 2, avente un numero di vani pari al numero di componenti del nucleo familiare. Nel caso di specie, la rendita catastale di un alloggio sito a Giugliano, di categoria A/2 classe 2, è pari a € 44,41 x vani catastali; pertanto, la soglia con cui confrontare la rendita dell'alloggio di proprietà è pari al valore unitario della rendita catastale per un numero di vani pari al numero di componenti del nucleo, dunque: € 44,41 x 3 = € 133,23. In definitiva, considerato che il valore della rendita catastale dell'alloggio Isernia di € 120,00 è inferiore alla soglia stabilita dall'Avviso, il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) è posseduto e l'utente può presentare domanda. In caso di dubbi è sempre possibile scrivere alla mail avvisoerp@regione.campania.it.

C.9 Sono attualmente occupante abusivo di un alloggio ERP. Posso partecipare all'Avviso?

No.

C.10 Ho occupato abusivamente un alloggio ERP, ma al momento non lo occupo più. Posso partecipare all'Avviso?

Dipende da quanti anni sono trascorsi dalla data di accertamento dell'occupazione abusiva. L'art. 2 comma 1 lett. f) richiama, infatti, l'art. 5 comma 1 bis del cd. Decreto Lupi, che prevede che: *"I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva"*.

C.11 In merito al requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. i) *"non essere assegnatari in via definitiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o destinatari di provvedimenti di annullamento ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del Regolamento regionale n. 11/2019"*, se un nucleo familiare ha avuto in assegnazione un alloggio ERP, ma nel corso del tempo alcuni componenti del suddetto nucleo (per esempio i figli) hanno trasferito la propria residenza altrove, questi ultimi possono presentare domanda per l'Avviso?

Sì, se i soggetti che hanno trasferito la propria residenza altrove alla data di presentazione della domanda non fanno più parte del nucleo familiare beneficiario dell'assegnazione, possono presentare la domanda.

C.12 Sono già assegnatario di un alloggio ERP che è diventato troppo piccolo per il mio nucleo familiare. Posso presentare domanda per l'Avviso ERP 2026 al fine di ottenere un alloggio più grande?

No, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. i) gli assegnatari in via definitiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non possono presentare domanda per l'Avviso ERP.

C.13 Sono stato condannato con sentenza definitiva per un delitto per il quale è prevista la pena detentiva superiore a dieci anni, ma ho espiato la pena. Posso presentare la domanda?

Sì. Si rammenta che l'onere della prova dell'estinzione del reato o della pena o dell'espiazione della pena è a carico degli utenti, che dovranno pertanto munirsi di apposito certificato.

C.14 Sono stato condannato a 2 anni di detenzione per un delitto per il quale è prevista la pena detentiva da 2 a 10 anni. Posso presentare la domanda?

No. L'art. 2 comma 1 lett. g) fa riferimento alla cornice edittale del reato (*"delitti [...] per i quali è prevista in astratto la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a dieci anni"*) e non alla condanna effettivamente inflitta.

C.15 Può partecipare all'Avviso uno straniero con lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria?

Sì, lo straniero con lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria può presentare domanda per l'Avviso ai sensi dell'art. 29, comma 3-ter del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, che specifica: *"L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani"*. Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), all'art. 40 comma 6 prevede, infatti, che: *"Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione."*

C.16 Io e mia moglie siamo andati ad abitare insieme ai miei parenti, assegnatari di un alloggio ERP. Io e mia moglie possiamo presentare la domanda per l'Avviso?

L'art. 2 comma 1 lett. i) dell'Avviso prevede tra i requisiti per la partecipazione *"non essere assegnatari in via definitiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"*. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Come specificato nella FAQ B1 fanno parte del nucleo familiare i coniugi e i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Pertanto, se lei e sua moglie fate parte dello stesso stato di famiglia dei suoi parenti assegnatari di un alloggio ERP alla data di presentazione della domanda non potete partecipare all'Avviso ERP 2026 per carenza del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. i).

D. Scelta del Comune in cui presentare domanda

D.1 Sono residente in Molise, ma lavoro a Benevento, posso presentare domanda?

Sì, possono presentare domanda i soggetti che risiedono o svolgono attività lavorativa esclusiva e stabile in Campania. Nel caso di specie, è possibile presentare domanda nel Comune di Benevento.

D.2 Sono un lavoratore subordinato con regolare contratto, ma a tempo determinato. Posso presentare domanda nel comune in cui lavoro?

Sì. Il requisito dell'attività lavorativa svolta in maniera esclusiva e stabile risulta posseduto se il richiedente è un lavoratore subordinato con regolare contratto e non rileva se trattasi di contratto a tempo determinato o indeterminato.

D.3 Collaboro con un'impresa con un contratto di prestazione occasionale; posso presentare domanda nel Comune in cui svolgo attività lavorativa?

No, in tal caso è possibile presentare domanda solo nel Comune di residenza. Il rapporto di prestazione occasionale non soddisfa, infatti, il requisito dell'attività lavorativa svolta in maniera esclusiva e stabile.

D.4 Risiedo a Portici, quindi in un Comune in Zona Rossa, posso presentare domanda per il Comune di San Giorgio a Cremano (sempre in Zona Rossa)?

No. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Avviso, il richiedente residente in uno dei Comuni interamente collocati in Zona Rossa può presentare domanda per il Comune di residenza o per il Comune dove svolge attività lavorativa in maniera esclusiva e stabile o per qualsiasi altro comune della Regione Campania, che non sia interamente collocato in Zona Rossa e che non sia privo di patrimonio ERP. **I Comuni interamente collocati in Zona Rossa** sono: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Scafati, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase. Potrà, pertanto, presentare la domanda solo per il Comune di residenza (Portici) o per il Comune dove svolge attività lavorativa in maniera esclusiva e stabile o per qualsiasi altro comune della Regione Campania, purché non sia in Zona Rossa (come San Giorgio a Cremano) e non sia privo di patrimonio ERP. Sui Comuni privi di patrimonio ERP si veda il quesito D.6.

D.5 Risiedo a Salerno (Comune NON in Zona Rossa) e lavoro a Torre del Greco (Comune in Zona Rossa), posso presentare domanda nel Comune in cui lavoro?

Sì.

D.6 Vivo in un piccolo comune che a quanto mi risulta non ha alloggi ERP. Per quale comune posso presentare domanda?

I residenti nei Comuni privi di patrimonio ERP possono presentare domanda per il Comune di residenza o per il Comune dove svolgono attività lavorativa in maniera esclusiva e stabile o per qualsiasi altro Comune della provincia di residenza, ad eccezione dei **Comuni interamente collocati in Zona Rossa** (cfr. quesito D.4) e degli altri Comuni privi di patrimonio ERP. **I Comuni privi di patrimonio ERP**, individuati dal Decreto Dirigenziale n. 12 del 04/02/2026, sono: Agerola, Anacapri, Ascea, Buonabitacolo, Campora, Carinaro, Casalbuono, Castel San Lorenzo, Cuccaro Vetere, Fontegreca, Futani, Gallo Matese, Moio della Civitella, Orria, Parolise, Praiano, San Mauro la Bruca, San Potito Sannitico, Santa Paolina, Sant'Angelo a Scala, Serramezzana, Sorrento.

D.7 Sono un soggetto senza fissa dimora. Quale Comune di residenza devo indicare in domanda?

I soggetti senza fissa dimora devono indicare come residenza il Comune nel cui registro anagrafico sono iscritti.

D.8 Se alla data di assegnazione dell'alloggio il richiedente non risiede più ovvero non lavora più nel Comune dove ha presentato domanda, è escluso dalla graduatoria?

No. Per l'Avviso ERP 2026, il richiedente deve risiedere anagraficamente o svolgere attività lavorativa esclusiva e stabile nel Comune per il quale presenta la domanda solo alla data di presentazione della domanda.

D.9 Risiedo ad Aversa ma sto per essere sfrattato. Se dopo aver presentato domanda mi trasferisco a Giugliano, sono escluso dalla graduatoria del comune di Aversa?

No, non sarà escluso dalla graduatoria. Il richiedente deve risiedere anagraficamente nel Comune per il quale presenta la domanda solo alla data di presentazione della domanda; eventuali trasferimenti successivi non comportano esclusione dalla graduatoria. Nel caso di specie, qualora si trovasse in posizione utile, il Comune di Aversa provvederà ad assegnarle un alloggio ad Aversa.

D.10 Sono ospitato temporaneamente presso familiari, ma sul documento ho ancora la vecchia residenza. In domanda devo indicare l'indirizzo di residenza dei familiari che mi ospitano?

Ai fini dell'Avviso si considera la residenza anagrafica. Pertanto, deve indicare la residenza che risulta all'anagrafe comunale al momento della presentazione della domanda.

E. Condizioni socio-economiche-abitative

E.1 Ho 72 anni e vivo con mio figlio di 42 anni. Ho diritto al punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. e)?

No. Il punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. e) è attribuito solo al nucleo familiare composto da un solo componente di età superiore a 70 anni o da più componenti tutti di età superiore a 70 anni, con la presenza eventuale di soli minori; se è presente un componente di età compresa tra 18 e 70 anni il punteggio della lett. e) non può essere attribuito. In tal caso è attribuito solo il punteggio previsto dall'art. 3 comma 3 lett. c), pari a $0,25 + 0,75 = 1$ punto.

E.2 Sono un invalido civile di 60 anni, con invalidità riconosciuta al 65%. A quale punteggio ho diritto ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. f)?

Nessuno. L'art. 3 comma 3 lett. f) rimanda all' Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 per la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza. Per gli invalidi civili tra 18 e 65 anni, la percentuale minima di invalidità per il riconoscimento del punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. f) è pari al 67%. Non è previsto quindi alcun punteggio per la condizione di disabilità degli invalidi civili tra 18 e 65 anni con invalidità riconosciuta al 65%.

E.3 Sono un invalido civile di 60 anni con invalidità al 74%. Vivo con mio marito settantenne con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b). Qual è il punteggio ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. f)?

12 punti. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. f), se in un nucleo familiare sono presente due soggetti di cui uno in condizione di disabilità media e l'altro in condizione di non autosufficienza, sono attribuiti 12 punti.

E.4 Ai fini del calcolo del sovraffollamento dell'alloggio (art. 3 comma 3 lett. i) occorre far riferimento al nucleo originario o a quello di nuova formazione?

Occorre far riferimento esclusivamente al nucleo familiare originario alla data di presentazione della domanda.

E.5 La mia famiglia è composta da 4 persone e viviamo in un alloggio con superficie catastale di 45 mq. Abbiamo diritto al punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. i)?

No, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. i) un nucleo composto da 4 persone ha una condizione di sovraffollamento solo se vive in un alloggio con superficie catastale pari o inferiore a 42 mq.

E.6 La mia famiglia è composta da 5 persone e viviamo in un alloggio con superficie catastale di 50 mq. Abbiamo diritto al punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. i)?

Sì, sono attribuiti 8 punti ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. i.

E.7 Abito in un alloggio antigienico, ma non ho ancora la relativa certificazione dell'ASL. Posso richiedere l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. k)?

No, per ottenere il punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. k) è necessario il possesso di un documento dell'autorità pubblica competente, con data certa anteriore a quella di presentazione della domanda, che attesti che l'alloggio abbia caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione.

E.8 Vivo in un alloggio pubblico in forza di un'assegnazione provvisoria del Comune. Ho diritto al punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. l)?

Sì, sono attribuiti 6 punti ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. l).

E.9 Sono destinatario di un'intimazione di sfratto. Ho diritto al punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. m)?

No, per ottenere il punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. m) occorre un provvedimento esecutivo di sfratto e non la semplice intimazione di sfratto.

E.10 Nella visura catastale è indicata sia la "superficie catastale escluse aree scoperte", sia la "superficie catastale totale". Per dichiarare la condizione di sovraffollamento quale va indicata?

Qualora in visura siano indicate entrambe, va indicata la "superficie catastale escluse aree scoperte"; qualora sia presente solo la "superficie catastale totale" va indicata quest'ultima.

E.11 Nella visura catastale non è presente la superficie catastale. Per dichiarare la condizione di sovraffollamento quali valori devo indicare?

Qualora in visura non sia presente il valore della superficie catastale deve essere indicato il numero dei vani catastali.

E.12 In quali casi è possibile ottenere il punteggio relativo all'art. 3 comma 3 lett. h (*Nucleo familiare in cui vi sia o vi sia stato un componente vittima innocente della violenza delle mafie*)?

Tale punteggio è riconosciuto qualora ci sia un provvedimento di un'autorità pubblica che attesti che uno dei componenti del nucleo familiare sia o sia stato vittima innocente della violenza delle mafie. Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre che la vittima faccia parte o abbia fatto parte del nucleo familiare così come definito nella FAQ B1.

E.13 Nel nucleo familiare originario del soggetto aggiunto con cui intendo costituire un nuovo nucleo familiare è presente un soggetto vittima innocente della violenza delle mafie. È possibile usufruire della relativa premialità?

No. I punteggi relativi alle condizioni socio-abitative di cui all'art. 3 comma 3 dell'Avviso sono riferiti sempre al nucleo familiare del richiedente, mai al nucleo familiare del soggetto aggiunto.

E.14 Cosa si intende per sfratto esecutivo per morosità incolpevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. m) dell'Avviso?

Hanno diritto al punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. m) dell'Avviso, i nuclei familiari che, alla data di presentazione della domanda, siano destinatari di provvedimento esecutivo di sfratto per fine locazione o per morosità. In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare, altresì, l'incolpevolezza della morosità.

A tal fine, in analogia ai requisiti previsti dall'art. 2 comma 2 della sez. B delle "Nuove Linee Guida regionali in materia di sostegno alla locazione" approvate con D.G.R. n. 26 del 24/01/2023, il richiedente, o uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell'alloggio, deve essere un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovuta a:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;

f) necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

g) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.

Oppure, in analogia a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della sez. B delle suddette Linee Guida: deve essere in possesso di attestazione dei servizi sociali comunali circa la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale, ecc.

E.15 Come faccio a sapere se l'alloggio in cui vivo è “costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione” ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. k) dell'Avviso?

È possibile ottenere il relativo punteggio solo qualora le condizioni dell'alloggio siano state accertate e documentate dall'autorità pubblica competente (ad es. con provvedimento dell'ASL, dei Vigili del Fuoco, del Comune, etc.), prima della data di presentazione della domanda.

E.16 In merito alla condizione di cui all'art. 3 comma 3 lett. k), posso presentare un documento dell'Autorità pubblica che attesti che l'alloggio abbia caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione rilasciato successivamente alla data di presentazione della domanda?

No. In merito alla condizione di cui all'art. 3 comma 3 lett. k), l'attestazione dell'Autorità pubblica competente deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda.

E.17 Vivo insieme ai miei genitori e a mio marito. Intendo presentare domanda solo per me e mio marito ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Avviso. Uno dei miei genitori è un soggetto disabile grave ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013. Posso usufruire del punteggio di cui all'art. 3 comma 3 lett. f) dell'Avviso?

Sì. Le condizioni socio-economiche-abitative previste dall'art. 3 dell'Avviso sono sempre relative al nucleo familiare del richiedente alla data di presentazione della domanda.

E.18 Ho presentato domanda all'INPS per il riconoscimento della mia disabilità prima della data di presentazione della domanda, ma non ho ancora ottenuto il riconoscimento dell'invalidità al momento di presentazione della domanda. Posso comunque dichiarare la presenza della condizione di disabilità prevista dall'art. 3 comma 3 lett. f) dell'Avviso?

No, le condizioni socio-abitative dichiarate nella domanda che danno diritto ai punteggi previsti all'art. 3 comma 3 dell'Avviso devono essere possedute dal nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.

F. Modalità di presentazione della domanda

F.1 Non possiedo un computer, posso ottenere lo SPID?

Sì, il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID non richiede né il possesso di un computer né competenze digitali. È sufficiente avere un documento valido, un numero di cellulare e un indirizzo e-mail.

F.2 Non possiedo credenziali SPID né CIE né CNS. Posso inviare la domanda a mezzo PEC?

No. Le domande devono essere compilate unicamente *on line*, sulla piattaforma telematica della Regione Campania, autenticandosi con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero con Carta di Identità Elettronica (CIE) ovvero con Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le domande presentate secondo modalità difformi non sono valide.

F.3 Sono l'amministratore di sostegno di una persona con disabilità; posso presentare domanda per conto della persona disabile utilizzando il mio SPID?

Sì. I tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono essere abilitati ad operare sulla Piattaforma in nome e per conto dei soggetti rappresentati, inviando apposita richiesta di autorizzazione, accompagnata dalla relativa documentazione, a mezzo PEC all'indirizzo politiche.abitative@pec.regione.campania.it, entro e non oltre 7 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

F.4 Se, dopo aver presentato la domanda, mi accorgo di aver commesso un errore, posso modificare la domanda inviata?

No. Tuttavia la domanda può sempre essere annullata e ripresentata fino alla data di chiusura dell'Avviso.

F.5 Come posso essere certo di aver inviato correttamente la domanda?

Dopo l'invio della domanda in Piattaforma, si riceve sulla mail connessa allo SPID o dichiarata in fase di accesso un messaggio contenente la ricevuta della domanda.

In ogni caso, nella sezione "*Le mie domande*" è possibile verificare lo stato della propria domanda, nonché scaricare la medesima ricevuta e l'intera domanda.

F.6 Mia madre, che vive da sola, è ricoverata in una clinica a seguito di un intervento e non è in condizione di richiedere lo SPID né la CIE prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Come posso aiutarla a presentare la domanda?

Pur in assenza di tutela, curatela o amministrazione di sostegno, è possibile richiedere l'autorizzazione a essere abilitati a operare sulla Piattaforma in nome e per conto di soggetti impossibilitati a presentare autonomamente la domanda, in ragione di particolari condizioni socio-sanitarie (ad esempio persone allettate per lunga durata, ricoverate presso strutture socio-sanitarie o impossibilitate a causa di patologie), previo invio di apposita richiesta di delega, accompagnata dalla relativa documentazione, a mezzo PEC all'indirizzo politiche.abitative@pec.regione.campania.it, entro e non oltre 7 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. Gli uffici regionali, verificata la documentazione prodotta e valutata la sussistenza dei presupposti, autorizzano i soggetti delegati a operare sulla Piattaforma, previo accesso con le proprie credenziali di identità digitale (SPID/CIE/CNS), in nome e per conto dei soggetti rappresentati o deleganti. Per ogni ulteriore informazione, è sempre possibile scrivere alla mail avvisoerp@regione.campania.it.

G. Documenti e autocertificazioni

G.1 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?

Nessuno. Sulla Piattaforma non va caricata nessuna documentazione, fermo restando che, in caso di eventuale assegnazione di un alloggio, il Comune dovrà verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda e richiedere l'esibizione della relativa documentazione.

G.2 Quali documenti devono essere presentati in fase di assegnazione degli alloggi?

Prima dell'assegnazione i Comuni verificano la presenza dei requisiti di accesso e delle condizioni socio-economiche-abitative relativamente alle domande che risultino in posizione utile nella Graduatoria Definitiva. Pertanto, occorrerà produrre tutti i documenti utili a comprovare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda. L'elenco esemplificativo dei documenti occorrenti è presente sull'Avviso all'art. 5 comma 2.

G.3 Sono un lavoratore dipendente, quali documenti devo possedere per comprovare l'attività lavorativa esclusiva e stabile in comune diverso da quello di residenza?

È sufficiente una copia del cedolino, oppure il contratto, o una dichiarazione del datore di lavoro.

G.4 Se nel corso dell'istruttoria i Comuni verificano l'assenza di uno dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, la domanda viene esclusa dalle Graduatorie?

Sì. In tal caso il Comune procede all'esclusione della domanda, ferme le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

G.5 Se nel corso dell'istruttoria i Comuni verificano l'assenza di una delle condizioni socio-economiche-abitative di cui all'art. 3 comma 3 dell'Avviso, la domanda viene esclusa dalla Graduatoria?

No. In tal caso il Comune procede alla rettifica del punteggio, ferme le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.

G.6 Se dichiaro nella domanda di abitare in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione e dopo la chiusura dell'Avviso sono costretto a lasciare l'alloggio perché viene eseguito lo sfratto, mi vengono sottratti gli 8 punti previsti dall'art. 3 comma 3 lett. m)?

No. In fase di assegnazione il Comune deve verificare il possesso delle condizioni dichiarate solo alla data di presentazione della domanda; pertanto, se successivamente la condizione non è più posseduta dal nucleo familiare, non si ha nessuna conseguenza sul punteggio di graduatoria.

H. ISEE

H.1 Per presentare domanda occorre avere un ISEE relativo all'anno 2025 o all'anno 2026?

Per presentare domanda occorre avere un ISEE ordinario o corrente valido alla data di presentazione della domanda, e quindi un ISEE ordinario o corrente richiesto nel 2026.

H.2 Sono in possesso di un ISEE ristretto, posso partecipare alla domanda?

No, non sono ammessi l'ISEE ristretto, l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario. L'ISEE deve essere ordinario o corrente.

H.3 Sono in possesso di un ISEE richiesto a gennaio e di un ISEE richiesto a febbraio. Quale dei due importi si considera?

Il secondo. Si considera sempre l'ultimo ISEE valido richiesto prima della presentazione della domanda.

H.4 Sono in possesso di un'attestazione ISEE che presenta omissioni o difformità. Posso presentare la domanda?

Sì, ma il Comune è tenuto ad escludere la domanda dalla graduatoria qualora accerti che le omissioni o difformità derivano da dichiarazioni non veritiere rese nella DSU. Si suggerisce, pertanto, di richiedere un nuovo ISEE privo di omissioni o difformità prima di presentare la domanda.

H.5 Intendo presentare domanda per me e un soggetto con cui intendo contrarre matrimonio entro 180 giorni. Si considera l'ISEE del mio nucleo familiare o del nucleo familiare del soggetto che intendo sposare?

Entrambi. L'Avviso prevede che entrambi gli ISEE dovranno essere non superiori a 16.000 euro e per il calcolo del punteggio si considererà l'ISEE più alto tra i due.

H.6 Considerato che la posizione in graduatoria per l'Avviso ERP 2026 dipende anche dal valore dell'ISEE, qualora l'assegnazione avvenga nel 2027, il Comune richiederà di presentare nuovamente l'ISEE? E nel caso in cui il valore dell'ISEE 2027 sia più alto, cambierà la posizione in graduatoria?

In fase di assegnazione dell'alloggio il Comune controllerà il possesso dei requisiti dichiarati in domanda; nel caso di specie controllerà che persista il requisito di un valore ISEE non superiore a 16.000 euro. Pertanto, se l'assegnazione avviene nel 2027 occorrerà presentare l'ISEE valido per l'anno di riferimento, ma solo per verificare che non sia superiore a 16.000 euro. La posizione in graduatoria, invece, non cambia perché è determinata sempre dal valore dell'ultima attestazione ISEE richiesta prima della presentazione della domanda e verificato dalla Regione ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso. Resta fermo che i Comuni hanno, altresì, l'obbligo di accertare la veridicità delle informazioni rese nella Dichiarazione Sostitutiva Unica di riferimento.

H.7 Vivo insieme ai miei genitori e a mio marito. Intendo presentare domanda solo per me e mio marito ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Avviso. Si considera l'ISEE relativo a tutta la mia famiglia o relativo solo a me e mio marito?

Si considera l'ISEE relativo al nucleo familiare alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), in conformità alla disciplina del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii.

Pertanto, in caso di domanda presentata per nuovo o autonomo nucleo familiare ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Avviso, l'ISEE considerato sarà sempre quello riferito all'originario nucleo familiare.

I. Persone vittime di violenza

I.1 Sono una persona che ha necessità di abbandonare il nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica. Posso presentare domanda solo per me?

Sì. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. c) dell'Avviso una persona singola il cui disagio abitativo sia determinato o sia stato determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica o da documentate esperienze di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù o dalla fuoriuscita da percorsi di accoglienza può presentare domanda solo per sé stessa, oltre ad eventuali figli. Per comprovare la suddetta condizione è necessaria una documentazione da cui si evinca che, al momento della presentazione della domanda, il disagio abitativo sia determinato o sia stato determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica (o da documentate esperienze di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù o dalla fuoriuscita da percorsi di accoglienza) rilasciata da strutture competenti. Per strutture competenti si intendono, a titolo esemplificativo: Centri Antiviolenza, Case di accoglienza per donne maltrattate, Case rifugio, Servizi sociali comunali, etc.

I.2 Sono una donna vittima di violenza, ospitata in una Casa Rifugio. Ho avviato le pratiche per la separazione da mio marito autore delle violenze, ma al momento di presentazione della domanda risulti ancora coniugata. Se voglio presentare la domanda solo per me ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. c), devo indicare ugualmente mio marito come componente del nucleo familiare?

Sì, in questo caso occorre indicare tutti i componenti del nucleo familiare originario, compreso quindi il coniuge autore delle violenze.

I.3 Sono una donna vittima di violenza, ospitata in una Casa Rifugio. Ho avviato le pratiche per la separazione da mio marito violento, ma al momento di presentazione della domanda risulti ancora coniugata. Mio marito è stato condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) e pertanto non ha il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. g). Posso presentare la domanda solo per me ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. c)?

Sì, perché nel caso in cui il richiedente presenti domanda ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. c) dell'Avviso, i requisiti per l'accesso devono essere posseduti solo dal richiedente unitamente ai figli per i quali presenta la domanda.

I.4 Sono una donna vittima di violenza, ospitata in una Casa Rifugio. Ho avviato le pratiche per la separazione da mio marito violento ma al momento di presentazione della domanda risulti ancora coniugata. Quale ISEE devo presentare?

Si considera l'ISEE relativo al nucleo familiare alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), in conformità alla disciplina del DPCM n. 159/2013. Tuttavia, ai sensi dell'art.2 comma 6 lett. b-bis del Decreto Legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, "I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE". Sul punto si suggerisce di consultare la "Guida in 8 passi per donne vittime di violenza" dell'INPS, reperibile al seguente link:

https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/inpscomunica/Guida_per_donne_vittime_di_violenza.pdf

I.5 Sono vittima di violenza, accolta temporaneamente in casa di parenti. Come faccio ad essere certa che l'autore delle violenze non venga a sapere che ho fatto domanda e sono in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio ERP?

A tutela della privacy dei cittadini, le domande di cui all'Avviso ERP sono identificate da un codice alfanumerico assegnato dalla Piattaforma. L'abbinamento tra i suddetti codici e i dati del richiedente è conosciuto solo dai richiedenti e dagli operatori regionali e comunali, debitamente autorizzati, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. In caso di dubbi, i richiedenti vittime di violenza possono scrivere alla mail avvisoerp@regione.campania.it, indicando nell'oggetto "Avviso ERP 2026 – Condizione g)".

J. Formazione e pubblicazione della graduatoria

J.1 Come è elaborata la graduatoria?

Le graduatorie sono predisposte in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo determinato dal valore dell'ISEE di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) e dalle condizioni socio-abitative possedute dal nucleo familiare del richiedente alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso.

J.2 È possibile presentare opposizione contro la Graduatoria Provvisoria?

Sì, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC delle graduatorie provvisorie, è possibile presentare opposizione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: politiche.abitative@pec.regione.campania.it, indicando nell'oggetto: "*cognome e nome del richiedente – codice della domanda – opposizione alla graduatoria provvisoria Avviso ERP 2026*". Opposizioni presentate con modalità diverse non verranno prese in considerazione.

J.3 Considerato che le Graduatorie sono pubblicate dalla Regione, le assegnazioni degli alloggi saranno gestite dalla Regione?

No, gli alloggi sono assegnati agli aventi diritto dai Comuni, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni socio-economico-abitative di cui agli artt. 2 e 3 dell'Avviso.

J.4 In caso di parità di punteggio come si determina la posizione nella Graduatoria Definitiva?

A parità di punteggio, arrotondato alla quarta cifra decimale, la posizione in graduatoria è determinata dal minore importo dell'ISEE; perdurando ulteriormente la parità, si considera il minor valore del numero di sorteggio per la collocazione nella graduatoria.

La procedura di sorteggio sarà effettuata dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, in seduta pubblica, con modalità anche telematiche per favorire la massima partecipazione.

J.5 Fino a quando restano valide le graduatorie definitive approvate per l'Avviso ERP 2022?

Le graduatorie definitive relative all'Avviso ERP 2022, pubblicate sul BURC n. 38 del 19 maggio 2023, perdono efficacia alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive dell'Avviso ERP 2026. Sono fatti salvi i procedimenti di assegnazione di alloggi disponibili avviati formalmente prima della data di pubblicazione delle nuove graduatorie definitive. Qualora i procedimenti avviati prima della pubblicazione delle graduatorie definitive 2026 non si concludano con l'assegnazione degli alloggi disponibili, il Comune assegnerà gli alloggi disponibili agli aventi diritto presenti nelle nuove graduatorie definitive di cui all'Avviso ERP 2026.

J.6 Se in un Comune nessuno presenta la domanda per il nuovo Avviso ERP 2026, le graduatorie relative all'Avviso ERP 2022 restano valide?

No, le graduatorie definitive relative all'Avviso ERP 2022, pubblicate sul BURC n. 38 del 19 maggio 2023, perdono efficacia alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'Avviso ERP 2026 anche per i Comuni per i quali non siano state presentate domande ammissibili per il nuovo Avviso. Per tali Comuni si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 10 del Regolamento Regionale n. 11/2019.

non hai trovato la risposta che cercavi?

ulteriori quesiti possono essere indirizzati a avvisoerp@regione.campania.it